



# Collegato fiscale 2020

Versamento delle ritenute  
negli appalti e subappalti  
art. 4 del D.L. 124/19

**F 2 A**

E' stato definitivamente convertito in Legge, con modificazioni, **il DL n. 124/2019 “recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”**.



In sede di conversione, **le norme** di contrasto all'omesso versamento di ritenute in appalti e subappalti, **contenute nell'articolo 4 del Decreto, sono state profondamente riviste.**

In particolare, **scompare l'obbligo in capo al committente di effettuare il versamento delle ritenute previa provvista da parte dell'appaltatore**, anche se permangono alcuni **adempimenti** che appesantiranno l'attività amministrativa delle imprese.

**La nuova formulazione dell'articolo 4**, in vigore da **gennaio 2020 dispone l'obbligo, per chi affida il compimento di un'opera** o di un servizio attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali di importo annuo superiore a 200.000 euro, **di richiedere copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell'appalto.**

**La norma precisa, inoltre, che il compimento dell'opera o del servizio deve essere caratterizzato dall'utilizzo prevalente di manodopera dell'impresa appaltatrice o affidataria o dell'impresa subappaltatrice presso le sedi del committente e di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo.**

Per poter consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento**, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici **trasmettono al committente e, con riguardo alle imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento** delle ritenute ed **un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati** direttamente nell'esecuzione delle opere e/o dei servizi affidati (comprensivo di: nome, cognome, codice fiscale dei lavoratori, ore lavorate, retribuzione corrisposta e ritenute effettuate).

**Il complesso delle informazioni dovrebbe consentire al committente di effettuare tutte le verifiche previste dalla norma.**

*E' opportuno evidenziare come, anche in occasione della conversione in legge, è stato espressamente previsto che le deleghe di pagamento in parola non possano contenere compensazioni.*

La disposizione stabilisce inoltre che **deve essere fornita separata indicazione delle ritenute fiscali operate ai lavoratori relative alla prestazione affidata dal committente.**

**In caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o, se inferiore, per un importo pari alle ritenute non versate, comunicando il tutto entro novanta giorni all'Agenzia delle Entrate;**

**Il committente è sanzionabile qualora non richieda all'impresa copia dei modelli F24 utilizzati per versare le ritenute ovvero quando, non avendo ricevuto le deleghe di pagamento e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende i pagamenti secondo le modalità più sopra evidenziate.**

**Gli obblighi in parola non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione (DURF), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza.**

Per aiutare le aziende, **F2A ha predisposto un servizio che sgrava completamente i propri Clienti dall'operatività di raccolta e controllo della documentazione necessaria.**

Questo servizio si basa su una **piattaforma tecnologica che permette l'acquisizione dei documenti in sicurezza e dispone di meccanismi di controllo formale che velocizzano il controllo e la comunicazione con i fornitori.**

Al Cliente, mensilmente, **viene fornita la situazione riscontrata per gli interventi previsti dalla norma.**



**Scopri tutte le potenzialità e i benefici del nostro servizio**

Contatta il tuo abituale referente commerciale per avere maggiori informazioni



Segui la nostra pagina LinkedIn:  
**F2A**



Visita il nostro sito online:  
[www.f2a.biz](http://www.f2a.biz)

